



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 14.11.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Comitato Regionale Abruzzo – Molise esposto nei confronti dell'atleta POTALIVO Remo;
- nel predetto esposto venivano riferiti alcuni comportamenti del predetto tesserato e nello specifico si riferiva: "*[omissis] fateli da soli i sorteggi visto che avete fatto già delle schifezze per favorire una delle due squadre del casablanca A e B [omissis] e questo lo so per certo visto che mi è stato riferito. [omissis] l'atleta Potalivo Remo rispondeva che gli atleti rei di aver lanciato le accuse di brogli fossero [omissis] contestazione ad una decisione arbitrare iniziava ad insultare [omissis] e gli avrebbero raccontato di un aiuto dato al casablanca B da parte del comitato regionale nella fase sorteggi [omissis] veniva fuori che l'atleta [omissis] non aveva mai detto cose di cui era stato accusato dall'atleta Potalivo [omissis] si sentiva la versione dell'atleta [omissis] il quale confermava di non avere mai detto ciò di cui era accusato. [omissis] si avvicinava con fare minaccioso ed intimidatorio nei confronti del Presidente Regionale Natale Dario alla presenza del delegato Di Bernardo Sabatino*

*Sandro [omissis] dicendogli testuali parole "tu lasciami stare e stammi molto lontano" [omissis] davanti al pubblico esordiva dicendo "gliela faccio vedere io alla Federazione anche quella Regionale";*

**Considerato che:**

- *l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale";*
- *l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico";*
- *i comportamenti denunciati nell'esposto di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso delle fase preliminari alla gara e nei confronti della Federazione, dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico, ma cosa che aggrava la posizione dell'atleta POTALIVO Remo è l'averlo accusato ingiustamente due atleti al fine di giustificare un proprio comportamento antisportivo.*



- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali denunciano più comportamenti, avvenuti anche alla presenza di pubblico, non tollerabili da parte del giocatore POTALIVO Remo nei confronti della Federazione e dei giocatori che loro malgrado si sono visti accusati ingiustamente dal predetto atleta.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta POTALIVO Remo, prima della competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti degli avversari e di un organo federale.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del giocatore POTALIVO Remo nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nell'esposto, il sig. POTALIVO Remo ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione, ai fini dell'applicazione della sanzione, della assoluta mancanza di resipiscenza dell'atleta POTALIVO Remo che non ha chiesto scusa e non si è giustificato dei fatti così come denunciati.

Occorre, altresì, tenere in considerazione il fatto che il POTALIVO Remo ha tentato di accusare ingiustamente due atleti, risultati poi estranei ai fatti dichiarati dall'odierno accusato.



**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 42 - 44 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi tre il giocatore POTALIVO Remo a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

- condanna, ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore POTALIVO Remo al pagamento dell'ammenda di € 500,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica che ai sensi dell'art. 44.5 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comunque fino al momento dell'avvenuto pagamento, comporta per il tesserato POTALIVO Remo la sospensione della validità della tessera, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni



(che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato POTALIVO Remo ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 21 novembre 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rosso', written over the printed name 'Avv. Massimo ROSSO'.